

STATUTO

ART. 1 - (Denominazione e sede)

L'organizzazione di volontariato, denominata:

"PROGETTO ROTARY - DISTRETTO 2060 - ONLUS"

assume la forma giuridica di associazione apartitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale a Padova in via Castelmorronne n. 62 35138, c/o Studio Lo Bello Carmelo.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria,

ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - (Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 - (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 - (Finalità)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

L'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

- assistenza sociale e socio-sanitaria;
- assistenza sanitaria;
- beneficenza;
- istruzione;
- formazione professionale;
- tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse storico ed artistico di cui alla Legge 1 giugno 1939 n.1089 e 29 giugno 1939 n.1497 (oggi D.Lgs.29 ottobre 1999 n. 490);
- promozione della cultura e dell'arte;
- tutela dei diritti civili.

L'associazione opera con i suoi organi nel territorio del Triveneto e quindi nelle Regioni del Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige.

ART. 6 - (Ammissione)

Sono soci dell'associazione i Presidenti di un Rotary Club del Distretto 2060 e/o coloro che hanno già assunto la carica di Consiglieri dell'Associazione, che ne abbiano fatto domanda al Consiglio di Amministrazione e che abbiano versato,

all'atto dell'ammissione, la quota annualmente stabilita dal Consiglio stesso.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

ART. 7 - (Diritti e doveri degli aderenti)

Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e autorizzate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali.

Gli aderenti all'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8 - (Perdita della qualifica di socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'aderente all'organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo, negli altri casi è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le eventuali giustificazioni dell'interessato.

ART. 9 - (Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio direttivo;
- Presidente.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 10 - (L'assemblea)

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione ed è l'organo sovrano.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel Libro degli Associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti gli associati.

ART. 11 - (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea deve:

- approvare il conto consuntivo;
- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- eleggere e revocare il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 12 - (Convocazione)

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, anche via e-mail, contenente l'ordine del giorno, spedita o inviata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

ART. 13 - (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 - (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno la maggioranza degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ART. 15 - (Consiglio Direttivo)

Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza limitazioni.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Esso procede pure alla compilazione dei bilanci e alla loro presentazione all'assemblea; compila il regolamento che fosse eventualmente necessario per il funzionamento dell'associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Il consiglio direttivo è formato da sei componenti, eletti dall'assemblea tra gli aderenti.

Il consiglio direttivo è composto dal Governatore Distrettuale in carica, dai due Governatori immediatamente precedenti e dal Governatore Eletto per l'annata successiva, tutti democraticamente eletti ogni anno dalla Commissione di nomina distrettuale, oltre al Segretario e al Tesoriere, questi ultimi due durano in carica tre anni allo scopo di assicurare una continuità di operato e sono rieleggibili.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri.

In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente del consiglio di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

I Consiglieri sono nominati ogni tre anni dall'assemblea degli associati. Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente e un vice Presidente qualora non vi abbia provveduto l'assemblea.

In caso di dimissioni o di decesso di un Consigliere, il Consiglio provvede nella sua prima riunione alla sua sostituzione, anche negli incarichi all'interno del Consiglio stesso, chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale. Qualora, per qualsiasi motivo, venisse meno la maggioranza dei Consiglieri originariamente eletti dall'assemblea, si inten-

de decaduto l'intero Consiglio e quelli rimasti in carica provvedono a convocare l'assemblea degli associati per la nomina dell'intero Consiglio.

ART. 16 - (Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 - (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti e/o di privati;
- contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio;
- ogni altro tipo di entrate ammesse dal D.Lgs. 177/2017 e ss.mm.ii..

ART. 18 - (I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 19 - (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività

istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 20 - (Proventi derivanti da attività marginali)

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione.

L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione e con i principi del D.Lgs. 177/2017 e ss.mm.ii..

ART. 21 - (Bilancio)

I documenti di bilancio della organizzazione sono annuali e decorrono dal primo luglio di ogni anno.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria convocata in prima convocazione entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo ed in seconda convocazione entro 5 mesi.

ART. 22 - (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 23 - (Dipendenti e collaboratori)

L'organizzazione di volontariato può assumere dipendenti e giovare dell'opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dal D.Lgs. 177/2017 e ss.mm.ii..

I rapporti tra l'organizzazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

I dipendenti e i collaboratori sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 24 - (Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

Gli aderenti all'organizzazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi del D.Lgs. 177/2017 e ss.mm.ii..

ART. 25 - (Responsabilità della organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 26 - (Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 27 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea straordinaria

col voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale.

ART. 28 - (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia.

F.to Massimo Ballotta

F.to Gianluigi Maculan (L.S.)